

EVENTO E DANNO NELLA RESPONSABILITÀ PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

| 726 Di Giorgio Remotti

SOMMARIO: 1. Il caso, questioni pregiudiziali e risposte della Corte di giustizia. – 2. Il perimetro degli strumenti a protezione dell'interessato dal trattamento: l'architettura sistematica dei rimedi del RGPD alla luce delle funzioni. – 3. Danno antitrust e danno da violazione del RGPD nell'insegnamento della Corte di giustizia, tra discontinuità e persistenze. Il danno-conseguenza quale criterio selettivo del danno risarcibile. – 4. L'impatto della decisione sul sistema interno di responsabilità civile per danni non patrimoniali: tra letture restrittive ed estensive. – 5. L'iniuria qualificata nel sistema del RGPD. – 6. La serietà dell'offesa quale accertamento negativo (intrinseco) dell'effettiva lesione di un diritto inviolabile.

ABSTRACT. Con la decisione qui commentata, la Corte di giustizia prende posizione sulle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un illecito trattamento dei dati ex art. 82 RGPD, nonché sui criteri necessari alla commisurazione dell'obbligazione risarcitoria. Sono tre le questioni affrontate dalla Corte: se la violazione del RGPD sia di per sé sufficiente a far sorgere il diritto al risarcimento del danno; come si commisura il risarcimento; se il risarcimento possa essere condizionato al raggiungimento di un certo livello di gravità del pregiudizio. Muovendo dalle risposte offerte dalla Corte, che mostrano la portata attuale del risarcimento per l'illecito trattamento dei dati personali nel sistema del RGPD, lo studio affronta le tematiche dalla risarcibilità del danno in re ipsa e del danno bagatellare al fine di sondare l'impatto che questa decisione potrebbe determinare nel sistema domestico.

In the commented decision, the Court of Justice takes a position on the conditions of the compensation of the non-material damage caused by data processing that infringes GDPR pursuant to art. 82, as well as the criteria necessary for determination of the amount of the compensation for damages. The Court is addressing three issues: if the infringement of GDPR is sufficient to cause compensation; how can non-material damages be calculated; if national legislation could make compensation contingent on achieving a certain level of seriousness. The essay analyzes the Court's responses, which demonstrate the current extent of compensation for the unlawful processing of personal data in the GDPR system.

1. Il caso, questioni pregiudiziali e risposte della Corte di giustizia.

La Österreichische Post AG, il principale operatore postale austriaco, a partire dal 2017, ha proceduto alla raccolta di informazioni circa le affinità politiche della popolazione austriaca. A partire da tali dati, avvalendosi di un algoritmo, la Österreichische Post ha definito dei cd. “indirizzi di gruppi destinatari” sulla base di criteri sociodemografici, e li ha poi ceduti, dietro corrispettivo, a differenti organizzazioni al fine di consentire loro di effettuare invii pubblicitari mirati. Nell’ambito di tale attività, la Österreichische Post ha trattato dati che, per estrapolazione statistica, l’hanno indotta a dedurre un’elevata affinità da parte di un cittadino austriaco nei confronti di un determinato partito politico austriaco. Il cittadino, però, non aveva acconsentito al trattamento e, sebbene i suoi dati personali non fossero stati oggetto di trasferimento, egli lamentava un danno morale (un disagio interiore, un sentimento di umiliazione) derivante dall’erronea attribuzione di una determinata affinità politica. Questi, pertanto, ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien diretto a: ingiungere alla Österreichische Post di cessare il trattamento dei dati personali in questione; condannare quest’ultima al versamento di un importo pari a 1.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno ex art. 82 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi anche solo il “Regolamento” o “RGPD”), che egli affermava aver subito. Con decisione confermata in appello dall’Oberlandesgericht Wien, il giudice ha accolto la domanda inibitoria, ma non quella risarcitoria. Adito da entrambe le parti, l’Oberster Gerichtshof (il “giudice del rinvio”) ha rigettato il ricorso della Österreichische Post avverso l’inibitoria, ma trattenuto la questione inerente al ricorso proposto dal cittadino austriaco avverso il rigetto della domanda di risarcimento dell’appello. Tuttavia, stante la necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, la Corte suprema austriaca ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: (i) se la mera violazione del Regolamento sia sufficiente a determinare il risarcimento del danno (prima questione); (ii) se il risarcimento possa essere condizionato al riscontro di un determinato grado di gravità del danno immateriale subito (terza questione); (iii) se, oltre ai principi di equivalenza ed effettività, il diritto UE contempli altri criteri ai fini della commisurazione del risarcimento (seconda questione).

Ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio, dopo aver argomentato le ragioni per cui l’art. 82 del Regolamento rappresenterebbe una fattispecie di risarcimento denazionalizzata e, così affermando, la

primazia (*primauté*) del diritto UE (per cui, in assenza di rinvio agli ordinamenti degli Stati membri, la disposizione va interpretata uniformemente alla luce del solo diritto europeo)¹, la Corte ha risposto: che la violazione del GDPR non determina di per sé sola un diritto al risarcimento occorrendo, invece, la sussistenza di tre condizioni cumulative: a) la violazione di una norma del GDPR; b) il verificarsi di un danno materiale o immateriale derivante dalla violazione; e quindi c) un nesso di causalità tra il danno e la violazione (quesito sub (i)); che, in ragione del principio di effettività, il diritto al risarcimento non può essere riservato ai soli danni immateriali che raggiungono una certa soglia di gravità (quesito sub (ii)); che spetta all’ordinamento del singolo Stato membro stabilire i criteri che consentono di calcolare l’entità del risarcimento nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (quesito sub (iii)).

La decisione della Corte di giustizia in parola, si è avvertito in letteratura, potrebbe rappresentare sul piano europeo la ‘pietra angolare’ di una «dogmatica europea della responsabilità civile per la causazione di un danno non patrimoniale»². Mentre, sul piano interno, la sentenza in esame (intervenuta, oltretutto, a meno di un anno di distanza dalle decisioni a Sezioni unite della Cassazione volte a dirimere il contrasto in ordine all’onere di allegazione e di prova che grava colui che lamenti un danno derivante da occupazione illegittima di un immobile di sua proprietà³ ha dato nuovo vigore al (mai sopito)

¹ Cfr. punto 29 della sentenza Corte giust., 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*. Dopo aver rilevato l’incompletezza della disposizione di cui all’art. 82 RGPD alcuna dottrina (anche in ragione dello strumento del Regolamento scelto dal legislatore europeo) ha suggerito un’esegesi della disposizione all’interno del solo sistema di diritto dell’UE (v. G. NAVONE, *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*, in *NLCC*, 2022, 132 ss. e in particolare 155 ss.), ossia di «leggere la norma del GDPR nell’ottica rovesciata di una dogmatica europea, quale emergente dalla normativa dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte giust.» così C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, 789 ss.

² Così C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in *NGCC*, 2023, 1136; EAD., *Note critiche*, cit., 789 ss.; sul punto v. anche C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurolunitaria della responsabilità civile?*, in *NGCC*, 2023, 1150 ss.

³ Ci si riferisce a Cass. S.U., 15 novembre 2022, nn. 33645 e 33659, in *Foro it.*, 2022, I, 3644 ss. con note di R. PARDOLESI, *Alla ricerca del danno da occupazione illecita (quando c’è ma non si vede): normalizzazione del danno in «re ipsa» (c’è ma non si dice)?*, *ivi*, c. 3652 e ss.; A. PALMIERI, *Danno da occupazione «sine titulo» di un immobile: una mediazione animata da buone intenzioni e dal retrogusto amaro di undercompensation*, *ivi*, c. 3662 e ss.; F. MEZZANOTTE, *«Eventi» «conseguenze» e «danno» nell’occupazione «sine titulo» di immobile*, *ivi*, c. 3666 e ss.; C. SALVI, *Teoria e pratica dell’occupazione abusiva*, *ivi*, c. 3675 e ss.; B. SASSANI e M. MAGLIULO, *«In re ipsa, tamen in re alia»*, *ivi*, c. 3678 e ss.; E in argomento v. anche C.



dibattito in tema di danno *in re ipsa*⁴, fornendo ulteriori spunti critici riguardo la (da alcuni ritenuta) crisi della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza⁵.

728 **2. Il perimetro degli strumenti a protezione dell'interessato dal trattamento: l'architettura sistematica dei rimedi del RGPD alla luce delle funzioni.**

Per trarre la conclusione secondo cui l'art. 82 RGPD deve essere interpretato nel senso che la violazione delle disposizioni del Regolamento sia condizione necessaria ma non sufficiente al sorgere del diritto al risarcimento in favore del danneggiato senza che rilevi alcuna soglia di gravità minima del danno subito, la Corte di Lussemburgo ha percorso il sentiero dell'esegesi letterale, sistematica e funzionale, nel solco tracciato dalle Conclusioni dell'avvocato generale⁶.

Posto che tali argomenti significano la portata attuale del risarcimento per l'illecito trattamento dei dati personali nel sistema del RGPD, se non segnano addirittura l'aurora di una dogmatica europea della responsabilità civile in materia di danno non patrimoniale, giova ora ripercorrerli brevemente.

Dall'esegesi del testo dell'art. 82 RGPD la Corte mediante l'interpretazione dichiarativa⁷ rileva come

emerga «chiaramente che l'esistenza di un “danno” che sia stato “subito” costituisce una delle condizioni del diritto al risarcimento [...] la menzione distinta di un “danno” e di una “violazione” all'art. 82, paragrafo 1, del RGPD, sarebbe superflua se il legislatore dell'Unione avesse ritenuto che una violazione delle disposizioni del regolamento in parola possa essere sufficiente, da sola e in ogni caso, a dare fondamento a un diritto al risarcimento»⁸. Muovendo dall'argomento sistematico la Corte di giustizia mostra il carattere multilivello degli strumenti predisposti dal RGPD a protezione della persona per gli illeciti commessi dal titolare (o dal responsabile) del trattamento⁹. Il Regolamento appresta un armamentario alquanto differenziato a protezione dell'interessato dal trattamento. Precisamente, gli articoli 77 e 78 prevedono dei mezzi di ricorso nei confronti di un'autorità di controllo designata in caso di violazione del regolamento che prescindono dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio, così rivelando *per differentiam* il *genus* dello strumento risarcitorio per il quale, invece, un danno è sempre richiesto. Dal che la Corte inizia a tracciare il perimetro tra i diversi strumenti di tutela nel sistema del RGPD anche attraverso il prisma delle funzioni dei rimedi. Segnatamente la Corte rileva che gli artt. 83 e 84 del RGPD prevedono la possibilità di infliggere ammende amministrative e sanzioni agli autori di una violazione delle norme di cui al Regolamento a prescindere dalla sussistenza di un danno in ragione di una finalità deterrente e afflittiva¹⁰. Questi strumenti, cioè, diversamente dal rimedio risarcitorio ex art. 82 RGPD rivestono una natura sanzionatoria e non riparatoria. Per conseguenza, secondo la Corte, sebbene tutti questi strumenti convergano sinergicamente nell'obiettivo di elevare la protezione dell'interessato, nel rispetto dell'architettura giuridica dei rimedi contenuti nel Regolamento, ciò non consente di assegnare ad un rimedio le funzioni di un altro¹¹. Ne risulta che là dove la violazione del

SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel problema dell'occupazione abusiva di un immobile*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 55 ss.; F. MEZZANOTTE, *Le Sezioni Unite sul danno da illegittima occupazione di un immobile*, in *Danno resp.*, 2023, 45 ss. Sulle ordinanze interlocutorie v. i commenti di M. FRANZONI, *Occupazione senza titolo. Danno in re ipsa?*, in *NGCC*, 2022, 880 ss.; G. PONZANELLI, *La falsa alternativa tra danno in re ipsa e danno conseguenza: in attesa delle Sezioni Unite*, ivi, 889 ss. Per una panoramica più ampia che prende spunto dalle sentenze che hanno generato il contrasto v. G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 6 ss.

⁴ Per una compiuta disamina della parabola della responsabilità civile per danni non patrimoniali v., tra i molti, E. NAVARRETTA e E. BUFANO, *Danni non patrimoniali*, in *Codice della responsabilità civile*, a cura di E. Navarretta, Milano, 2021, 1582 ss.

⁵ Il riferimento va, da ultimo, a P. SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfezioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 68 ss.

⁶ V. le *Conclusioni dell'avvocato generale* M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, del 6 ottobre 2022, C-300/21, *Österreichische Post*, par. 2 lett.: a), punto 39; c) punti da 47 a 50; e d) punti da 51 a 55.

⁷ Più di preciso ci si riferisce al cd. argomento “letterale a-contestuale” e cioè alla «interpretazione che si limita ad applicare le regole semantiche e sintattiche della lingua [...] e che riflette dunque il contenuto concettuale del testo normativo, per sé stesso, senza riguardo ad altri elementi» così R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato Cicu-*

Messineo-Mengoni, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2004, 145.

⁸ Cfr. punti 32 e 34 della decisione Corte giust., 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

⁹ V. C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale*, cit., 1139. Più in generale in argomento v. F. ZECCHIN, *Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 517 ss.; e M. CARTABIA, *The Multilevel Protection of Fundamental Rights in Europe: the European Pluralism and the Need for a Judicial Dialogue*, in *The Protection of Fundamental Rights in Europe: Lessons from Canada*, a cura di Casonato, Trento, 2014, 81 s.

¹⁰ Cfr. punti 39 e 40 della decisione Corte giust., 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

¹¹ V. le *Conclusioni dell'avvocato generale* M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, del 6 ottobre 2022, C-300/21, *Österreichische Post*, punti da 47 a 50.

Regolamento non causasse un danno individuale sarebbe illogico concedere accesso allo strumento risarcitorio ex art. 82 che, connotato da una funzione compensativa, necessità di un qualche nocumento effettivo. Tanto più considerato che nell'architettura del RGPD si prevedono altri strumenti volti a garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal RGPD in tema di trattamento dei dati, come quelli sanzionatori stabiliti dagli artt. 83 e 84 che, rivestendo una funzione punitiva con finalità deterrente, coerentemente, prescindono dalla necessaria presenza di un pregiudizio effettivo. D'altronde, secondo la Corte, assicurare un risarcimento per violazioni che non determinano conseguenze dannose, significherebbe imprimere una curvatura sanzionatoria allo strumento risarcitorio inconciliabile con il dato positivo.

3. Danno *antitrust* e danno da violazione del RGPD nell'insegnamento della Corte di giustizia, tra discontinuità e persistenze. Il danno-conseguenza quale criterio selettivo del danno risarcibile.

Gli argomenti portati a sostegno della costruzione multilivello dei rimedi contenuti nel RGPD offerta dalla Corte nella decisione in commento, ad un primo sguardo, non paiono del tutto coincidenti con alcuni precedenti in tema di danno *antitrust* del medesimo giudice. E giova segnalare che il raffronto tra questa decisione e gli approdi maturati in tema di danno *antitrust* risulta tanto più necessario là dove si condivide l'idea che questa decisione ponga le basi per una dogmatica europea della responsabilità civile, posto che anche allora non erano mancati chi aveva intravisto in quelle decisioni un primo frammento di disciplina eurounitaria in materia.

Precisamente, in alcune pronunce intervenute prima dell'adozione della direttiva UE 2014/104¹², nel tentativo di porre rimedio alla ritenuta debolezza del *public enforcement*, la Corte di giustizia era giunta ad affermare che «la piena efficacia dell'art. 85 del Trattato [oggi 101 TFUE] e, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al n.1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impos-

sibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza»¹³. Con questa decisione la Corte apriva la via al *private enforcement* del diritto *antitrust* facendo leva sul principio di effettività¹⁴. La Corte stabiliva così una nuova ragione giuridica a fondamento del rimedio risarcitorio che, lungi dall'identificarsi con la lesione di una situazione giuridica soggettiva del danneggiato, si attestava su argomenti di matrice funzionale, e cioè nell'esigenza di perseguire più efficacemente gli interessi pubblicistici sottesi alle regole di concorrenza¹⁵. L'esigenza di rafforzare l'effetto utile delle regole di concorrenza sostenuto dalla Corte di giustizia implicava in sede di trasposizione domestica dell'argomento di attribuire all'ingiustizia del danno una declinazione alquanto originale, per cui l'antigiuridicità della condotta produttiva di un danno sarebbe fonte dell'obbligazione risarcitoria posto che «il disvalore del comportamento giustifica, secondo tradizione, anche una qualificazione di ingiustizia del danno»¹⁶. L'argomento non ha persuaso la dottrina più attenta che, al contrario, evidenziava come «l'illiceità dell'intesa a monte non si traduce nell'ingiustizia del danno a valle, a meno di identificare con l'ingiustizia l'antigiuridicità di una condotta»¹⁷.

¹³ Così Corte giust., 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage e Crehan*, cit., punto 26.

¹⁴ Più precisamente, la Corte richiamava il principio di effettività declinandolo «nella formula di effetto utile dell'effetto diretto» così C. DE MENECH, *Sanzioni civili e danno antitrust*, in *AIDA*, 2020, 279; in argomento v. P. ROTT, *The Court of Justice's Principle of Effectiveness and its Unforseeable Impact on Private Law Relationship*, in *The Involvement of EU Law Relationships*, a cura di D. Leckzyhiewicz e S. Weatherill, Oxford, 2013, 18. Più in generale sul principio di effettività v. anche G. VETTORI, *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Ann. Enc. dir.*, vol. X, Milano, 2017, 381 s.; e per una panoramica evolutive del principio nel nostro ordinamento v. D. IMBRUGLIA, *Effettività della tutela: una casistica*, in *PeM*, 2016, 62 ss.

¹⁵ Il punto è segnalato da J. DREXL, *Consumer Actions after the Adoption of the EU Directive on Damage Claims for Competition*, in *AIDA*, 2015, 128.

¹⁶ Così M. LIBERTINI, *Ancora sui rimedi civili conseguiti a violazioni di norme antitrust*, in *Danno e resp.*, 2004, 933 ss.; e v. anche Id., *Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust*, *ivi*, 2005, 237 ss.

¹⁷ Così C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile antitrust: balocchi e profumi*, in *Danno e resp.*, 2004, 1166, dove l'a. risponde ad alcune critiche mosse da Libertini (nel lavoro citato alla nota che precede) alle tesi già espresse da Id., *Antitrust e abuso di responsabilità civile*, *ivi*, 469 ss.; in argomento v. anche A. TOFFOLETTO, *Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust*, Milano, 1996, 321 ss.; G. GUIZZI, *Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora da esplorare*, in *Foro it.*, 2004, I, pp. 479 ss.; G. VETTORI, *Consumatori e mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, II, 330 ss.

¹² Ci si riferisce, in particolare, alle decisioni Corte giust., 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage e Crehan*, in *Racc.*, 2001, I-6297 ss.; per alcuni i commenti v. G. ROSSI, *"Take Courage"!* *La Corte giust. apre nuove frontiere per la responsabilità del danno da illeciti antitrust*, e di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: «chi è causa del suo mal ... si lagni e chiedi i danni»*, in *Foro it.*, IV, 2002, 75 ss.; nonché di A. DI MAJO, *Il risarcimento da adempimento del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 791 ss.; e Corte giust., 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi*, in *Racc.*, 2006, I-6619 ss.



Ora nella decisione in commento, sebbene si riconosca la “complementarità” in funzione dell’incentivo al rispetto delle prescrizioni contenute nel RGPD¹⁸, diversamente, si distingue nettamente (sia attraverso l’argomento sistematico sia teleologico) il piano del *private enforcement* da quello del *public enforcement*¹⁹. Il riconoscimento di un diritto al risarcimento in favore del soggetto leso da un trattamento illecito non si legittima, cioè, in ragione dell’esigenza di rafforzare l’effetto utile delle regole di condotta che il regolamento impone al titolare (ed eventualmente al responsabile) del trattamento, ma riposa nella considerazione per cui posto che l’attività di raccolta e gestione di dati implica dei «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche [che, giustappunto] possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale»²⁰, là dove quel danno si verifichi (e cioè quando sussiste «un nesso di causalità tra la violazione di cui trattasi e il danno subito dall’interessato»²¹), allora, solo in presenza di un danno effettivo conseguente al trattamento illecito il diritto al risarcimento ex art. 82 RGPD in favore del danneggiato deve ritenersi fondato.

Ad un più attento sguardo, però, non mancano profili persistenti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

In primo luogo, tutte le decisioni esaminate convergono nel negare che il diritto al risarcimento possa sorgere in assenza di conseguenze pregiudizievoli nella sfera della vittima²². Vale a dire che nel diritto europeo la risarcibilità del danno-evento non trova riconoscimento, posto che, in generale, un tale risarcimento rivelerebbe una curvatura funzionale afflittiva che nel diritto proprio dell’Unione

¹⁸ Cfr. punto 40 della decisione Corte giust., 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

¹⁹ In particolare, sebbene si riconosca che lo strumento risarcitorio ha una funzione indiretta di rafforzamento dell’effettività delle norme di condotta contenute nel RGPD, resta fermo che «la funzione risarcitoria e quella punitiva sono separate: la seconda è svolta dalle sanzioni pecuniarie che possono essere inflitte dalle autorità di controllo [...]. Non spetta invece alle autorità di controllo statuire sul diritto al risarcimento» così le *Conclusioni dell’avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA*, del 6 ottobre 2022, C-300/21, *Österreichische Post*, punto 47.

²⁰ Cfr. considerando 75 del RGPD. Cfr. anche punto 37 della decisione Corte giust., 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

²¹ Cfr. punto 37 della decisione in commento.

²² V. Corte giust., 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi*, cit., punto 94. Sul punto, v. anche Corte giust., 4 ottobre 1979, C-238/78, *Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione*, in *Racc.*, 2955, punto 14; Corte giust., 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, *Michailidis*, in *Racc.*, 2000, I-7145, punto 31, Corte giust., 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage e Crehan*, cit., punto 30.

«ha carattere eccezionale»²³, e, più in particolare, non trova riconoscimento all’interno dell’art. 82 RGPD.

In secondo luogo, nelle decisioni della Corte di giustizia sembra persistere la mancanza di un criterio selettivo dei diritti la cui lesione può produrre il diritto al risarcimento in capo al danneggiato; criterio che nell’ordinamento domestico è rappresentato, *in primis*, dall’ingiustizia del danno²⁴.

Precisamente, è stato osservato in dottrina che la decisione in esame peccherebbe di un certo schematicismo²⁵, ossia di un eccesso di generalizzazione, posto che i presupposti del diritto al risarcimento (cioè la violazione di una norma del RGPD; il verificarsi di un danno materiale o immateriale derivante dalla violazione; e un nesso di causalità tra danno e violazione) stabiliti dalla Corte non consentirebbero di distinguere tra le possibili violazioni delle diverse norme del RGPD quelle che ammettono, a seconda dell’interesse protetto da queste ultime, il sorgere dell’obbligazione risarcitoria. Detto altrimenti, dai presupposti fissati dalla Corte di giustizia per determinare la sussistenza o meno di un diritto al risarcimento non può selezionarsi la violazione in relazione alla natura del diritto dell’interessato che viene leso dal comportamento del titolare (o del responsabile) irrispettoso delle norme di condotta di cui al regolamento.

Da quanto osservato deriva che non esisterebbe nella sistematica dell’Unione europea del danno, (quantomeno) da violazione delle norme del RGPD, un criterio selettivo dei pregiudizi risarcibili, se non quello causale, per cui alla violazione di una norma del RGPD deve seguire causalmente un danno-conseguenza quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità.

Per circoscrivere l’area del danno risarcibile, la Corte di giustizia sembra cioè ricorrere al solo criterio causalistico (sia per determinare, come di consueto, il *quantum*, o meglio, quali danni-conseguenza siano risarcibili in quanto susseguenti ad un fatto illecito, la violazione di una norma del RGPD, sia per determinare l’*an* del risarcimento)²⁶.

²³ Così le *Conclusioni dell’avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA*, del 6 ottobre 2022, C-300/21, *Österreichische Post*, punto 38, soggiungendo al punto 39 la conclusione lapidaria per cui «l’RGPD non consente di prevedere un risarcimento di carattere punitivo».

²⁴ D’altronde l’ingiustizia del danno è un criterio fissato dall’art. 2043 c.c. la cui effettiva portata è stata oggetto di una elaborazione dogmatica interna che non trova riscontro nell’ordinamento europeo. In tema v. U. SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel primo della Corte giust.*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 430.

²⁵ L’osservazione è di C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale*, cit., 1139 s.

²⁶ Guardando al danno non patrimoniale la soluzione offerta dalla Corte nella decisione in esame potrebbe indurre, data



E per di più in ragione del principio di effettività estenderebbe il perimetro del risarcimento anche al cosiddetto danno bagatellare, seppur sempre, vale la pena rilevare, attraverso il filtro dell'effettiva dimostrazione (allegazione e prova) della sussistenza di un danno-conseguenza.

Segnatamente, secondo parte della dottrina, il criterio adottato dalla Corte di giustizia per innescare il diritto al ristoro del danno derivante da trattamento illecito dei dati personali (per cui l'obbligazione risarcitoria si innesca solo in presenza di un danno-conseguenza causalmente discendente dalla violazione di una qualsiasi norma del RGPD) non risulterebbe idoneo ad effettuare una selezione razionale dei danni risarcibili (o meglio, dei diritti alla cui lesione segue il diritto al risarcimento).

Precisamente, secondo questo indirizzo, la scelta di rimettere al solo criterio causalistico l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria avrebbe risvolti iniqui: se la violazione riguardasse una disposizione del RGPD posta a presidio della circolazione dei dati o inerente al rapporto tra titolare e interessato non lesiva di un diritto fondamentale, ma produttiva di conseguenze dannose allora si avrebbe il risarcimento, persino quando il danneggiato fosse un soggetto terzo differente dall'interessato; se, invece, la trasgressione attenesse a una norma posta a presidio di diritti fondamentali e la violazione pur ledendo direttamente tali diritti dell'interessato non producesse conseguenze dannose dimostrabili, allora, non si avrebbe alcun risarcimento.

Dall'interpretazione del dato positivo effettuata dalla Corte di giustizia, secondo questa lettura della dottrina, l'art. 82 RGPD si comporterebbe quindi come una sorta di norma a portata generale che rimetterebbe di volta in volta al giudice l'apprezzamento se dalla violazione di una regola del RGPD derivi un danno effettivo, senza però

l'ontologica difficoltà (che talvolta si fa impossibilità) per il danneggiato di fornire concreta evidenza delle conseguenze pregiudizievoli patite, a riconoscere una dimensione retributiva della sanzione risarcitoria, ossia un risarcimento della lesione *in re ipsa*. Ciò che a livello interno, proprio con riguardo alla violazione dei dati personali sotto l'impero dell'art. 15 del d.lgs. 196/2003 è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass., 5 settembre 2014, n. 18812, in Foro it., 2015, I, c. 119 con nota di A. PALMIERI. Sul punto v. però quanto osservato da una opinione della dottrina per cui il ricorso a presunzioni giurisprudenziali, in particolare, che si realizza mediante il ricorso a massime d'esperienza che sottendono una regolarità causale (generale), non implica che il risarcimento non guardi alle conseguenze e, in chiave funzionale, alcuna deviazione dalla dimensione riparatoria del risarcimento. La tesi è di N. RIZZO, *Persona, moneta, proprietà: causalità, presunzioni, danno*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica. Il danno tra risarcimento e sanzione*, Napoli, 2023, 242. Sulla nozione di regolarità causale v. N. RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2023, 227 ss.

concedere al medesimo giudice la possibilità di vagliare se quel danno-conseguenza leda una situazione giuridicamente protetta.

Per ovviare a questo problema, secondo la dottrina in parola, basterebbe riconoscere che la lesione di un diritto della persona mediante violazione di una regola di condotta stabilita dal RGPD a presidio di interferenze o offese altrui sia di per sé sufficiente a determinare l'insorgenza di un danno non patrimoniale risarcibile senza che occorra per il soggetto leso fornirne prova. Ciò che, attingendo dal lessico giuridico domestico, rappresenterebbe il cd. risarcimento del "danno *in re ipsa*".

La soluzione, secondo i suoi sostenitori²⁷, non comprometterebbe la logica compensativa del rimedio risarcitorio posto che «la condotta illecita che produce lesione del diritto della persona è danno evento e al tempo stesso danno conseguenza, perché la natura del diritto leso, il valore personale non patrimoniale, postula che l'ordinamento debba garantire la sua integrità a fronte di condotte illecite interferenti e non – come per gli altri diritti individuali patrimoniali – a fronte di perdite patrimoniali; le quali peraltro nemmeno sono concepibili rispetto ad un valore primario ed inviolabile: salvo che non si voglia negare la distinzione tra persona e mercato»²⁸.

Non solo. La teoria della risarcibilità del danno *in re ipsa* consentirebbe di superare due ipocrisie in cui incorre la giurisprudenza. Precisamente: nella prima incorrerebbe la Corte di giustizia, là dove afferma la risarcibilità del danno bagatellare, atteso che, come osservato in dottrina, nel riconoscere l'iscrizione del danno bagatellare all'art. 82 RGPD «si refluiscie nella teorica del danno *in re ipsa*»²⁹;

²⁷ La tesi della risarcibilità *in re ipsa* del danno per la lesione di diritti fondamentali è stata riproposta, tra gli altri, da G. ALPA, *op. cit.*, 6 ss.; P. SIRENA, *op. cit.*, 68 ss.; G.M. RICCIO, *Responsabilità da illecito trattamento dei dati personali*, in *NGCC*, 2004, 473 ss.

²⁸ Così C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale*, cit., 1144. L'incommensurabilità della persona al patrimonio trova espressione già in un passo del Digesto (D. 40, 7, 9, 2 – Ulpiano): *Libertas autem pecunia lui non potest nec reparari potest*. In argomento *ex multis* v. K. LARENZ e C.W. CANARIS, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Band II/2, *Besonderer Teil*, 13^e auf., München, 1994, 591; A. NICOLUSSI, *Danno non patrimoniale in Europa*, in *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da S. Patti, a cura di S. Delle Monache, Torino, 2010, 74 ss.; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 105 s.; C. SALVI, *La responsabilità civile*, 3^e ed., Milano, 2019, 40 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1154 s.

²⁹ Così S. PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico della "guerra" tra le Corti: il danno (immateriale) bagatellare dell'art. 82 GDPR*, in *Foro It.*, 2023, 288; e nello stesso senso A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy*, *ivi*, 284. In ambito domestico, guardando alle richieste di risarcimento ex art. 15 d.lgs. n. 196/2003 la Cassazione ha più volte escluso il risarcimento del danno baga-

nella seconda cascherebbe, invece, la Cassazione che, ammettendo il ricorso alla prova presuntiva a favore della vittima di un danno non patrimoniale, consente il risarcimento di conseguenze dannose che in realtà non esistono.

| 732

4. L'impatto della decisione sul sistema interno di responsabilità civile per danni non patrimoniali: tra letture restrittive ed estensive.

Non è questa la sede per prendere posizione su di un tema tanto complesso qual è quello insito nella proposta dottrinale per cui dovrebbe ritenersi bastevole all'insorgere dell'obbligazione risarcitoria la lesione del diritto alla persona mediante violazione di una norma contenuta nel RGPD, ossia della risarcibilità *in re ipsa* del danno non patrimoniale.

Ai nostri fini è sufficiente constatare che la decisione in commento nega espressamente la risarcibilità del danno *in re ipsa*, così come la dottrina largamente maggioritaria³⁰ e, ancor di recente, sul piano interno, la Cassazione a più riprese³¹. Anzi, sul punto può rilevarsi una sostanziale coincidenza tra

tellare cfr. Cass., 31 dicembre 2020, n. 29982; e Cass., 20 agosto 2020, n. 17383; Cass. 11 gennaio 2016, n. 222.

³⁰ Riguardo al superamento delle tesi che ritengono *in re ipsa* il danno non patrimoniale, tra i molti, v. G. PEDRAZZI, *La beffa (esistenziale) e il danno (non patrimoniale)*, in *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, nn.26972/3/4/5, Milano, 2009, 321 e 323 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, ivi, 462; e A. D'ADDA, *Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, cit., 146 che evidenzia come «il danno non patrimoniale è oramai, definitivamente, “danno conseguenza che deve essere allegato e provato”, e pertanto “va disattesa” ogni sovrapposizione tra danno ed evento nonché “la variante” per la quale nel caso di offesa alla persona “il danno sarebbe *in re ipsa*”».

³¹ Oltre alle celebri decisioni del 2003 (per i riferimenti v. *infra* nota 41), e alle note decisioni di S. Martino I (v. *infra* nota 45), ancor di recente la Cassazione ha rigettato la tesi della risarcibilità del danno *in re ipsa* nel campo dell'occupazione *sine titulo* di beni immobili v. Cass., 25 maggio 2021, n. 14268; Cass., 24 aprile 2019, n. 11203. Sebbene sia da segnalare una recente decisione Cass. S.U., 15 novembre 2022, n. 33645 in cui si assiste ad una soluzione di compromesso per cui ammessa, in linea teorica, la nozione di danno *in re ipsa* essa viene immediatamente stemperata finendo per approdare sul rassicurante terreno fatto di allegazione del pregiudizio, prova presuntiva, liquidazione in via equitativa. Per un primo commento alle ordinanze di rimessione v. G. PONZANELLI, *op. cit.*, 889 ss. In argomento v. C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel problema dell'occupazione abusiva di un immobile*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 54 ss.; G. ALPA, *op. cit.*, 6 ss. Ed anche guardando al danno non patrimoniale da violazione della riservatezza, già sotto la vigenza del cd. “codice della *privacy*” (D.lgs. 20 giugno 2003, n. 196) la Cassazione escludeva la risarcibilità del danno *in re ipsa*, ex multis, v. Cass. 26 settembre 2013, n. 22100, in *Giust. Civ. Mass.* 2013.

gli indirizzi interpretativi prevalenti formati nelle due giurisprudenze.

Un rilievo, però, merita di essere segnalato. Le opinioni della dottrina, poc'anzi accennate, seguono (e ribattono) le riflessioni della sentenza e delle conclusioni dell'avvocato generale che, sebbene non espressamente, lasciano trasparire il seguente ragionamento: il danno-conseguenza non può mai essere un danno normativo, giacché il danno normativo riveste giocoforza valenza punitiva. Tuttavia, come rilevato da un'opinione della dottrina «nel caso del danno morale, l'asse della sanzione civile si sposta innegabilmente sul momento della lesione della situazione oggettiva tutelata, ma c'è un aspetto che ha a che fare con la causalità generale che impedisce alla sanzione di prendere la via della retribuzione, tenendola ancorata alla dimensione riparatoria: la forte correlazione eziologica tra lesione di un diritto inviolabile e la sofferenza individuale patita dal soggetto che la subisce spiegabile sulla base della scienza che studia questi fenomeni e, prima ancora, percepita nel sentire comune tanto da essere oggetto di una massima di esperienza»³². Quanto osservato trova concreto riscontro mediante il ricorso da parte del giudice ad una presunzione giurisprudenziale circa la sussistenza di un pregiudizio derivante dalla lesione che deriva dalla violazione di una norma³³. Si tratta di una presunzione mediante la quale però non si ricava il fatto ignoto (cioè il danno-conseguenza) attraverso un ragionamento inferenziale che muove da un fatto noto provato dal danneggiato, bensì da una massima d'esperienza che rivela una “regolarità causale”, che così diviene la base di una regola che disciplina la fattispecie. Resta però ferma la possibilità per il danneggiante di offrire la prova contraria (della cd. regolarità individuale³⁴). Ne risulta che «la sanzione risarcitoria rappresenta la reazione al normale prodursi, a seguito della lesione del diritto, proprio delle conseguenze che definiscono questa voce di danno»³⁵. Il risarcimento mira, dunque, pur sempre alle conseguenze della lesione, sebbene, osserva questa opinione, elevando la regolarità causale a regola giuridica si trasforma il danno normale in danno normativo, ma ciò non significa, dalla specola funzionale, che il risarcimento non mantenga la propria dimensione riparatoria senza trasmutarsi in un danno punitivo, ciò che la Corte, nella decisione in commento, in-

³² Così N. RIZZO, *Persona, moneta, proprietà*, cit., 242.

³³ Sulla nozione di presunzione giurisprudenziale v. S. PATTI, *Prove*, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, p. 632 ss.

³⁴ V. N. RIZZO, *La causalità*, cit., 227 e 289 ss.

³⁵ Così N. RIZZO, *Persona, moneta, proprietà*, cit., 242; e v. anche 254.



tende escludere là dove pretende la prova delle conseguenze derivanti dalla lesione.

Resta, però, il problema dell'adeguatezza del criterio causale a delimitare lo spazio della tutela apprestata dalla responsabilità civile, atteso che nel ragionamento della Corte di giustizia: manca l'aggancio ad un criterio selettivo delle situazioni giuridicamente rilevanti; e nemmeno parrebbe potersi fare ricorso al criterio della gravità della lesione per cui in ragione del principio di tolleranza si giunge a negare la risarcibilità del cd. "danno bagatellare".

La questione assume particolare rilievo in vista della necessaria applicazione da parte del giudice interno della fattispecie ex art. 82 RGPD.

La costruzione della Corte, seppur convergente con gli approdi maturati dalla giurisprudenza nazionale in tema di danno non patrimoniale all'esito di negare la risarcibilità del danno-evento, come visto, risulta difforme nel percorso ermeneutico là dove: non conosce la clausola di ingiustizia del danno; e ammette la risarcibilità di qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalla violazione di una norma del RGPD a prescindere dalla condizione per cui il danno subito dall'interessato abbia raggiunto una certa consistenza.

Dato l'effetto vincolante dell'interpretazione del diritto eurounitario delle decisioni della Corte di giustizia, occorre ora interrogarsi circa le ricadute che la sentenza in commento può portare al nostro sistema di responsabilità civile. Precisamente, come osservato in dottrina³⁶, si aprono qui due possibili vie: la prima conduce a limitare lo spettro operativo della decisione in parola alla sola esegesi dell'art. 82 RGPD, quindi, esclusivamente con riguardo al danno discendente dalla violazione del RGPD; la seconda, al contrario, giunge ad estenderne l'efficacia oltre il danno per trattamento illecito dei dati personali e, quindi, all'intero perimetro del danno non patrimoniale.

La prima opzione pare trovare sostegno negli stessi argomenti addotti dalla Corte nella decisione in esame, là dove si evidenzia che in ragione dell'assenza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri, il significato e la portata della norma di cui all'art. 82 RGPD deve essere interpretata alla luce del solo diritto dell'UE (trattandosi, quindi, di nozioni autonome denazionalizzate)³⁷. Si delinee-

rebbe, quindi, un sottosistema autonomo di responsabilità civile, per cui quando la richiesta di risarcimento di un danno deriva dall'applicazione dell'art. 82 RGPD il giudice interno, nel perimetrare l'area del risarcimento, non potrebbe fare ricorso né al criterio dell'ingiustizia del danno né a quello della gravità della lesione, ma limitarsi alla verifica della sussistenza dei tre criteri cumulativi indicati dalla Corte: della violazione di una norma del GDPR; della sussistenza di un danno-conseguenza; e di un nesso causale³⁸. Così, resterebbe fermo che per tutte le domande di risarcimento di un danno governate da regole diverse da quelle contenute nel RGPD il giudice interno, nel delimitare l'area dell'obbligazione risarcitoria (sia sotto il profilo della selezione delle situazioni giuridiche rilevanti; sia sotto quello della gravità della lesione), sarebbe chiamato ad applicare i consueti canoni di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.

Per quanto tale opzione ermeneutica possa ritenersi "plausibile", non meno "credibile" risulta la lettura opposta³⁹, per cui deve riconoscersi un effetto espansivo della decisione in commento sull'intera gamma delle ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali, posto che, alternativamente, si assisterebbe ad «una disparità di trattamento nella prospettiva del risarcimento, tra ipotesi di danno non patrimoniale discendenti dalla violazione di norme diverse, o dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive differenti, che potrebbe forse attingere la soglia del dubbio di legittimità costituzionale»⁴⁰.

Da questa specola la ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia nella decisione in commento potrebbe presentare ricadute di non poco momento sul sistema interno di responsabilità civile, in particolare in punto di danno non patrimoniale: e ciò per l'assenza, in un modello così congegnato, tanto del filtro dell'*iniuria*, quanto di quello della serietà della lesione.

della decisione Corte giust. 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

³⁸ Cfr. punto 32 della decisione Corte giust. 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

³⁹ Precisamente S. SICA, op. loc. ult. citt. sottolinea, per un verso, la "plausibilità" della tesi per cui il risarcimento ex art. 82 RGPD dovrebbe ritenersi un sistema a sé stante; ma pure, per converso, la "credibilità" di un necessario collegamento con la disciplina ex artt. 2043 e ss. c.c. in tema di illecito aquiliano.

⁴⁰ Così C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 1156; sul punto v. anche quanto osservato da S. PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico della "guerra" tra le Corti: il danno (immateriale) bagatellare dell'art. 82 GDPR*, in *Foro. It.*, 2023, 286 ss. e in particolare 292.

³⁶ V. C. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 1156. In argomento v. anche S. SICA, sub *Art. 82*, in *Codice della privacy e data protection*, a cura di R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, e G. Resta, Milano, 2021, 892.

³⁷ Atteso che il significato e la portata dei termini di cui all'art. 82 RGPD, e in particolare di "danno materiale o immateriale" e di "risarcimento del danno" devono essere interpretate «come nozioni autonome del diritto dell'Unione», cfr. punti 29 e 30

5. L'iniuria qualificata nel sistema del RGPD.

Iniziamo dal primo problema: ossia, dalla mancanza nella costruzione ermeneutica della Corte di giustizia di un filtro capace di limitare alle sole lesioni di talune situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali.

Sul piano interno, com'è noto, allo scopo di estendere l'area del risarcimento del danno non patrimoniale oltre l'illecito penale, la Cassazione a partire dalle note cinque sentenze del 2003⁴¹, e la Corte costituzionale con la decisione n. 233 dello stesso anno⁴², hanno iniziato a percorrere la via, già suggerita da una parte della letteratura⁴³, di valorizzare il raccordo tra la previsione di cui all'art. 2059 c.c. (in luogo dell'art. 2043 c.c.) e l'art. 2 Cost⁴⁴.

A partire da quelle decisioni, come meglio affinate dalle cd. decisioni di San Martino del 2008⁴⁵, nel nostro ordinamento la risarcibilità del danno non patrimoniale è assoggettata al cd. "principio di tipicità progressiva" (o evolutiva). Si viene cioè a delineare il cd. "carattere bipolare" del sistema risarcitorio per cui se il danno patrimoniale è governato dalla generica clausola dell'ingiustizia, quello non patrimoniale è assoggettato al più rigido criterio della cd. "iniuria qualificata" e cioè alla necessità di una «offesa agli interessi protetti dall'art. 2

Cost., per conseguire i danni non patrimoniali al di fuori delle previsioni tipizzate dal legislatore»⁴⁶.

Nel sistema del RGPD si assiste alla presenza di un catalogo di fattispecie illecite e una norma "sanzionatoria" in senso lato (l'art. 82 RGPD) che ricollega al perfezionamento di quelle fattispecie la risarcibilità del danno immateriale (ciò che possiamo serenamente tradurre col più familiare sintagma: "danni non patrimoniali"⁴⁷; quindi, assumendo la prospettiva del nostro ordinamento, l'art. 82 RGPD pare integrare la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. in maniera non dissimile da quanto avviene mediante il richiamo all'art. 185 c.p., il quale, analogamente, ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale a fronte della realizzazione di fatti illeciti, sia pure avvertiti di più intensa gravità, integrando questi ultimi una fattispecie criminosa.

Se quanto affermato è vero, si comprende che non è necessario alcun filtro selettivo delle lesioni risarcibili, posto che, nel sistema del RGPD la meritevolezza di tutela risulta già oggetto di valutazione da parte del legislatore, in simmetria con quanto sul piano interno il legislatore effettua per il tramite dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. A meno di ritenere imprescindibile la lesione di un diritto soggettivo inviolabile, per considerare fondata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da violazione del RGPD⁴⁸. In effetti, non tutte le norme del RGPD sono poste direttamente a presidio di diritti inviolabili. La Corte di giustizia nella decisione in commento prevede che «la nozione di "danno" e, più specificamente, nel caso di specie, la nozione di "danno immateriale", ai sensi dell'art 82 del RGPD, devono ricevere, tenuto conto della mancanza di qualsiasi riferimento al diritto interno degli Stati membri, una definizione autonoma ed uniforme, propria del diritto dell'Unione»⁴⁹, soggiungendo che il «considerando 146, terza frase, di tale regolamento invita espressamente a interpretare il concetto di danno [...] in modo tale da rispecchiare "pienamente gli obiettivi del regolamento"»⁵⁰. L'art.1 RGPD, rubricato "oggetto e finalità", dopo aver indicato che il regolamento «stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati» al par. 2 prevede che «il regolamento protegge i diritti e le libertà

⁴¹ Si tratta di Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 12 maggio 2003, n. 7281; Cass., 12 maggio 2003, 7283; reperibili in *Foro it.*, 2003, I, 2272 ss., con commento di E. NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*. A queste decisioni si aggiunge Cass., 12 maggio 2003, n. 7282 inedita poiché coincidente con la sentenza n. 7283 dello stesso anno. Per un commento alle sentenze nn. 8827 e 8828 v. anche F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La corte di Cassazione e il danno alla persona*, in *Danno resp.*, 2003, 816 ss.

⁴² Si tratta di Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201, commentata da E. NAVARRETTA, *La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»*. In argomento v. anche il saggio di C. CASTRONOVO, *Il danno alla persona tra essere e avere*, in *Danno resp.*, 2003, 237 ss.

⁴³ V. G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, 155 ss.; E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Giappichelli, Torino, 1996, 320 ss.; EAD., *Il danno alla persona e la Corte costituzionale. (Come rivalutare l'art. 2059 c.c. senza indebolire il danno alla salute)*, in *Resp. civ. prev.*, 1996, 1132 ss.; EAD., *Il danno esistenziale risarcito ex art. 2059 c.c. e l'adeguamento della norma alla Costituzione*, ivi, 2003, 190 ss.; A. JANNARELLI, *Il danno non patrimoniale: le fortune della "doppiezza"*, in *Danno resp.*, 1999, 718.

⁴⁴ Per una panoramica dell'evoluzione giurisprudenziale v. E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, cit., 3 ss.

⁴⁵ V. Cass. S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Danno resp.*, 2009, 19 ss.

⁴⁶ Così E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, cit., 25.

⁴⁷ V. S. PATTI, *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte giust.*, in *NGCC*, 2023, 1146.

⁴⁸ Per questa opinione v. E. PALMERINI, *Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali*, in *Codice della responsabilità civile*, cit., 2482 ss. Sul punto v. le considerazioni di cui *infra* alla nota 51.

⁴⁹ Cfr. punto 44 decisione Corte giust. 4 maggio 2023, C-300/21, *Österreichische Post*.

⁵⁰ Cfr. punto 47 decisione ult. cit.



fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali», e al par. 3 che «la libera circolazione di dati personali nell'unione non può essere invitata né vietata per motivi attinenti alla protezione persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

Dal quadro normativo considerato emerge, dunque, che il Regolamento contempla due ordini di disciplina: la prima posta a tutela dei diritti fondamentali tendenzialmente inviolabili; la seconda a presidio della circolazione dei dati e così del relativo mercato.

Ciò significa che alcuni diritti attengono all'attività di raccolta, gestione e trattamento dei dati, e perciò guardano al titolare o al responsabile del trattamento, per i quali il regolamento stabilisce il cd. “*accountability principle*” (o principio di responsabilizzazione) al fine di: per un verso, calmierare il rischio che l'attività di raccolta ed elaborazione di dati pone per i diritti delle persone; ma, per converso, incentivare l'attività di trattamento dei dati e quindi la formazione del relativo mercato interno assicurando l'esonero della responsabilità degli operatori attraverso il rispetto dei principi e l'adesione alle regole di condotta fissate dal regolamento (ex art. 82 parr. 2 e 3 i titolari e responsabili del trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano di aver adempiuto agli obblighi del regolamento o se dimostrano che l'evento dannoso non è a loro imputabile).

Altri diritti, invece, sono posti a tutela delle libertà fondamentali, guardano ai soggetti interessati dal trattamento, e mostrano i caratteri dei diritti costituzionali fondamentali correlati all'identità e alla dignità della persona, perciò da considerarsi tendenzialmente inviolabili che trovano, oltretutto, pieno riconoscimento negli artt. 7 e 8 CEDU.

Il problema è dunque apparente posto che il regolamento considera sussistente l'illecito solo all'esito di un bilanciamento tra i due obiettivi (di incentivo alla circolazione dei dati da un lato, e di presidio dei diritti inviolabili dall'altro, sottesi ai due diversi ordini di disciplina).

Dall'angolo visuale interno, condizionare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla necessaria lesione di un diritto inviolabile si risolverebbe in un'autentica eterogenesi dei fini⁵¹. L'aggancio tra

l'art. 2059 c.c. e l'art. 2 Cost. è diretto ad estendere l'area del risarcimento del danno non patrimoniale oltre le ipotesi tipiche predeterminate dal legislatore, non per limitare il perimetro di operatività dell'obbligazione risarcitoria a solo quelle che determinano una lesione dei diritti inviolabili.

6. La serietà dell'offesa quale accertamento negativo (intrinseco) dell'effettiva lesione di un diritto inviolabile.

Passiamo, quindi, a esaminare la seconda questione problematica più sopra evidenziata, e cioè quella per cui secondo la Corte di giustizia non è condizione di risarcibilità del danno immateriale ex art. 82 RGPD il raggiungimento di una soglia minima di gravità della lesione.

Da questo profilo la decisione della Corte appare abbastanza sorprendente. Sul terreno della responsabilità civile per danni non patrimoniali il necessario raggiungimento di una soglia minima di gravità della lesione può dirsi un principio condiviso in tutte le esperienze dei principali ordinamenti europei (oltretutto al cd. principio di tolleranza che si ricava dal nostro dettato costituzionale, si pensi anche all'esclusione dei cd. *Bagatelschäden* in Germania⁵², piuttosto che alla condizione di risarcibilità

2059 c.c., che ancora al carattere fondamentale dell'interesse leso la conseguenza della risarcibilità; per un altro verso, non in linea con la configurazione più tradizionale che assegnava rilevanza alla riprovevolezza della condotta, implicita nella condanna penale, ovvero in ipotesi più sporadiche, a circostanze singolari». Questi argomenti non persuadono né se si assume un angolo visuale “interno”, né dalla prospettiva europea. Sul piano interno: in primo luogo si è già accennato al fatto che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. adempie al compito di estendere l'area del risarcimento dei danni non patrimoniali (consentendone, oltretutto, una lettura “evolutiva” capace di abbracciare nuove ipotesi di lesione) e non a restringerle il perimetro tra le fattispecie espressamente previste dalla legge; in secondo luogo non pare corretto che tutte le ipotesi in cui il legislatore ha sancito la risarcibilità del danno non patrimoniale siano di particolare “riprovevolezza” (o quantomeno che lo siano in misura maggiore di un trattamento illecito di dati personali), basti pensare all'ipotesi ex art. 89 c.p.c. per il caso di espressione sconvenienti o offensive contenute in scritti difensivi in procedimenti giudiziari quando tali espressioni non riguardino l'oggetto della causa (o lo riguardino ex art. 598 c.p.c.). Sul piano europeo, basti osservare che l'art. 82 RGPD è una disposizione che deve trovare applicazione uniforme all'interno dell'UE (i termini dell'enunciato normativo assumono significati autonomi denazionalizzati), assoggettare l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria ex art. 82 alle coordinate specifiche in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali distillate dalla giurisprudenza interna implicherebbe un'applicazione difforme nei diversi Stati membri.

⁵² Per una panoramica dell'applicazione nei diversi sistemi europei del criterio della serietà dell'offesa v. C. VON BAR, *Germaneuropäisches Deliktsrecht*, II, München, 1999, 166 ss. Nel-

⁵¹ *Contra* v. E. PALMERINI, op. cit., 2484, secondo cui «dal punto di vista sistematico, intendere [...] la norma speciale [art. 82 RGPD] come pura destinataria del rinvio previsto dall'art. 2059 c.c. senza agganciarla alle coordinate specifiche in cui ora è ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali, via via distillate dalla giurisprudenza, non garantirebbe equilibrio e ragionevolezza al sistema complessivo [...]» e prosegue evidenziando che aderendo alla lettura che vede l'art. 82 RGPD quale disposizione di rinvio dell'art. 2059 «ci troveremmo dunque, per un verso, al di fuori della lettura costituzionale dell'art.

del danno non patrimoniale inscritta nella formula, espressa dalla dottrina, per cui “*la perturbation excède le seuil du supportable*” in Francia⁵³), nonché nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia⁵⁴.

Invero a ben guardare l’affermazione della Corte di giustizia è assai meno dirompente di quanto possa apparire a prima vista. Difatti, là dove essa afferma che l’art. 82 RGD *«osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale [rectius non patrimoniale...] alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità»*, intende significare che non può colorarsi di valenza positiva il giudizio di gravità dell’offesa già intrinseco alla valutazione dell’effettiva lesione di un diritto inviolabile. Detto altrimenti, se per un verso, non deve ritenersi incompatibile con il diritto UE la condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale per cui la lesione raggiunga una certa soglia (trattandosi, nel caso di specie, di una violazione di un diritto inviolabile), per converso, nulla esclude la valenza negativa per cui deve escludersi l’offesa irrisoria. Questo giudizio negativo è volto unicamente ad escludere che offese di rilevanza irrisoria siano capaci di determinare una lesione di valori particolarmente elevati quali sono quelli inviolabili, ciò che pretende un accertamento (non positivo, ma) negativo della gravità. Ne risulta che il filtro selettivo, che nel nostro ordinamento si ricava dal principio di tolleranza e dalla nozione stessa di inviolabilità, porta solo all’esclusione dal perimetro del risarcimento di offese irrisorie incapaci di ledere valori inviolabili che comportano danni bagatellari⁵⁵.

In conclusione, nei limiti che si sono segnalati (ossia di: ritenere che l’art. 82 RGD possa essere destinatario del rinvio dell’art. 2059 c.c.; negare che il riconoscimento di un danno normativo implichi necessariamente che il risarcimento non guardi alle conseguenze della lesione e quindi riverberi gioco-forza finalità punitive; e riconoscere la valenza, non positiva ma, solo negativa del giudizio di serietà della lesione) la decisione in esame non presenta

profili di intollerabile tensione con il modello interno di risarcimento del danno non patrimoniale.

| 736



la giurisprudenza tedesca *ex multis v.* AG Diez, 7 novembre 2018, 8 C 130/18, in *K&R*, 2019, 284.

⁵³ V. A. SERIAUX, *Droit des Obligations*, Paris, 2 éd., 1998, 122.

⁵⁴ V. Corte giust. (Grande sezione), 23 ottobre 2012, cause riunite C-581/10 e C-629/10, *Nelson e a.*, punto 51.

⁵⁵ Questa interpretazione pare suffragata dall’affermazione della Corte per cui «rimane nondimeno il fatto che l’interpretazione così accolta non può essere intesa nel senso che implica che una persona interessata da una violazione del RGD, che abbia subito conseguenze negative, sia dispensata dal dimostrare che tali conseguenze costituiscono un danno immateriale, ai sensi dell’art. 82» Cfr. punto 50 della decisione in commento.